

Codice A1813C

D.D. 15 gennaio 2026, n. 36

T.U. 523/1904, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica n. 6499 e concessione TO/PO/7202 per intervento di manutenzione straordinaria e rifacimento del ponte esistente sul rio Champlas al km 6+240 della sp 215 in Comune di Sauze di Cesana (TO). Richiedente: Richiedente Città Metropolitana di Torino.



ATTO DD 36/A1813C/2026

DEL 15/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/1904, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica n. 6499 e concessione TO/PO/7202 per intervento di manutenzione straordinaria e rifacimento del ponte esistente sul rio Champlas al km 6+240 della sp 215 in Comune di Sauze di Cesana (TO).

Richiedente: Richiedente Città Metropolitana di Torino.

A seguito dell'istanza pervenuta a questo Settore dalla Città Metropolitana di Torino-Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità con nota in data 25/11/2025 ns. prot. 52414, è stato avviato il procedimento nei confronti del richiedente - relativamente all'intervento avente ad oggetto: *"Intervento di adeguamento/manutenzione straordinaria del ponte esistente sul rio Champlas al km 6+240 della sp 215 in Comune di Sauze di Cesana (TO)"*.

Considerato che l'opera esistente presenta attualmente criticità sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista statico, con evidenti segni di degrado, il progetto esaminato prevede la demolizione e la ricostruzione dell'attraversamento esistente, il quale sarà sostituito da una struttura scatolare in calcestruzzo armato, gettata in opera avente estensione di 10.60 m, larghezza interna di 8.00 m ed altezza utile di 4.20 m. La soletta superiore presenta larghezza di 9.60 m e spessore di 0.60 m, ed è sorretta da piedritti aventi spessore di 0.80 m. La platea di fondazione presenta uno spessore di 0.80 m e una larghezza complessiva di 10.60 m.

A completamento dell'intervento è prevista la realizzazione di difese spondali in massi sia in sx sia in dx orografica e sia a monte sia a valle delle spalle del ponte per una lunghezza di circa 20 m ed un'altezza dello spiccatto variabile fino a 3,50 m circa.

Per tutte le altre geometrie di dettaglio si rimanda alle tavole progettuali esaminate.

Con nota in data 10/12/2025 prot. 213779, pervenuta in data 10/12/2025 al prot. 54962, la Città Metropolitana di Torino-Unità specializzata Tutela flora e fauna ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. 37/2006, allegato alla presente a costituirne parte integrante.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, esclusivamente in formato digitale, a firma dell'ing. Alessandro Lacava – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Il progetto di che trattasi è stato approvato con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino in data 25/11/2025 n. 6887.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, degli accertamenti di rito ed effettuato sopralluogo in data 11/12/2025, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con prescrizioni con nota in data 10/12/2025 prot. 213779, ns. rif. il 10/12/2025 prot. 54962, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/'04 n. 523, la Città Metropolitana di Torino-Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione

2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;

3) trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

4) le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5) i massi costituenti le difese spondali dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 q inoltre il piano di posa delle fondazioni dovrà posto essere ad almeno 1 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

6) è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del corso d'acqua in argomento;

7) è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8) la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

9) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

10) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

11) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale qualora vi fosse presenza di fauna ittica dovrà ottenere il parere della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora e dovrà comunque attenersi alle prescrizioni impartite nel parere di competenza;

14) il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- di stabilire che:

- a) la decorrenza della concessione è dalla data del presente provvedimento;
 - b) ai sensi dell'art. 12 del regolamento, la mancata firma del disciplinare comporta la cessazione della concessione di cui all'art. 17, comma 1 lettera c);
 - c) la durata della concessione è di anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - d) ai sensi dell'art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;
 - e) ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato anche dal pagamento della cauzione;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori

Riccardo Crivellari
Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOPO7202** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per intervento di manutenzione straordinaria e rifacimento del ponte esistente sul rio Champlas al km 6+240 della sp 215 in Comune di Sauze di Cesana (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: **Città Metropolitana di Torino (TO)**

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per i per intervento di manutenzione straordinaria e rifacimento del ponte esistente sul rio Champlas al km 6+240 della sp 215 in Comune di Sauze di Cesana (TO) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.

del , che si intendono qui integralmente richiamate

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30** e pertanto con scadenza al **31/12/2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate

dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Sauze di Cesana (TO). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Il legale Rappresentante

Il Dirigente

Dott. Ing. Daniele caffarengo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente